



CITTA' DI MESAGNE

(Provincia di Brindisi)

AREA VI - SERVIZI AL TERRITORIO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 7 del 26/03/2021

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Chiusura del cimitero comunale per i giorni 28 marzo (domenica delle Palme) del 4 aprile (Santa Pasqua) e del 5 aprile (Lunedì dell'Angelo) 2021

IL SINDACO

- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Vista la Circolare del Ministero della Salute in data 01-04-2020 recante: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione", che, al punto G, comma 1, dispone quanto segue: "I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori";
- Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
- Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
- Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

- Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n.11;
- Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
- Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
- Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;
- Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;
- Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari

internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- Visto il DPCM del 02.03.2021 (G.U. Serie Generale n.52 del 02.03.2021, Supplemento Ordinario n.17 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021);

- Viste le indicazioni della Prefettura di Brindisi durante la riunione del CPOSP (Comitato Prevenzione Ordine e Sicurezza Provinciale) tenutasi in data 22/03/2021, di adottare misure di massima prudenza per il contrasto alla diffusione del contagio, in particolar modo nel periodo delle festività pasquali ;

- Vista l' Ordinanza del Presidente della Regione n. 88 del 26 marzo 2021 con la quale si sollecita la limitazione di *“ogni forma di assembramento all'interno degli esercizi di tutte le attività commerciali consentite dal medesimo DPCM in zona rossa (art.45), mediante sospensione delle attività limitatamente alle giornate del 28 marzo (domenica delle Palme) del 4 aprile (Santa Pasqua) e del 5 aprile (Lunedì dell'Angelo) 2021, ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie”*;

- Considerata, pertanto, la necessità di adottare ogni utile iniziativa per contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19 ed evitare ogni forma possibile di assembramento con riguardo all'affluenza di visitatori ed accompagnatori all'interno del Cimitero Comunale;

- Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Tutto ciò premesso, ritenuta la indifferibile urgenza di procedere in merito;

ORDINA

- 1. la chiusura del Cimitero Comunale per i giorni 28 marzo 2021 (Domenica delle Palme) e per i giorni 04 e 05 aprile 2021 (Domenica della Santa Pasqua e Lunedì di Pasquetta), salvo eventuali modifiche o nuove disposizioni in merito;**
- l'adozione di ogni misura idonea da parte degli Uffici comunali della Protezione Civile, della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, per il controllo dei luoghi adiacenti al Cimitero Comunale per evitare assembramenti nelle giornate precedenti alle date indicate per le chiusure;
- Per l'analogo periodo sono sospese tutte le operazioni all'interno del Cimitero comunale ad eccezione delle tumulazioni ed inumazioni, oltre alle operazioni che dovessero essere disposti per attività di polizia giudiziaria o per motivi igienico sanitari.

DISPONE

- Che il Comando della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine siano incaricate del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza;

- L'invio della presente Ordinanza al Prefetto di Brindisi, al Comando della Polizia Locale, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mesagne, al Commissariato di Polizia di Mesagne, alla Guardia di Finanza Compagnia di Brindisi, alla ditta concessionaria della gestione dei servizi cimiteriali;
- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge n.241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Mesagne, **26/03/2021**

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1058 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 26/03/2021

IL MESSO COMUNALE/ADETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.